

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 09/10/2012

CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI/AGROALIMENTARI DAL 24 OTTOBRE RIFERIMENTI ART. 62 DL N. 1/2012 (CONV. IN L. 27/2012)

Sintesi: il "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto specifiche disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari prevedendo, in particolare:

- *l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali;*
- *specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili ed in 60 per le altre merci.*

La norma ha una portata significativa, in quanto si estende a tutta la filiera agroalimentare, interessando, oltre ai produttori agricoli, anche i grossisti, i dettaglianti e i ristoratori (bar e ristoranti).

La nuova disciplina è applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 24/10/2012; i contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31/12/2012.

L'art. 62 del DL 1/2012 (cd. "Decreto Liberalizzazioni") ha introdotto dei particolari obblighi in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari.

La norma interessa una parte estremamente ampia di contribuenti, applicandosi a tutta la "filiera agroalimentare".

AMBITO DI APPLICAZIONE:

SOGGETTI INTERESSATI:

Per quanto attiene i soggetti interessati:

- la normativa fa generico riferimento a **qualsiasi fornitura di prodotti agricoli o alimentari;**
- **indipendentemente dalla loro eventuale lavorazione** (prodotto crudo, cucinato, ecc.).

Sono pertanto obbligati a rispettare tale normativa tutti:

- **i commercianti** di prodotti agricoli e alimentari;
- i titolari di esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), ivi incluso l'asporto (rosticcerie, ecc.).

I PRODOTTI INTERESSATI:

Soggetti ai nuovi obblighi sono i prodotti:

- A) agricoli;**
- B) agroalimentari.**

A) PRODOTTI AGRICOLI:

Si tratta di tutti prodotti elencati nell'allegato I di cui all'art. 38 c. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, fra i quali **tutti i prodotti di origine vegetale e animale.**

Per la precisa elencazione si rimanda in calce alla presente circolare.

B) ALIMENTARI:

Si tratta dei prodotti di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

In estrema sintesi, si tratta di **qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, comprese le bevande.**

Per la precisa elencazione si rimanda in calce alla presente circolare.

NUOVI OBBLIGHI CONTRATTUALI:

La normativa prevede obblighi con riferimento a tutti i contratti *con esclusione* di quelli conclusi con i consumatori finali.

FORMA SCRITTA:

La norma prevede che per "forma scritta" possa intendersi:

- il **contratto vero e proprio**;
- qualsiasi forma di **comunicazione scritta**, anche trasmessa
 - in forma elettronica;
 - a mezzo telefax;avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.
La comunicazione, che può anche essere priva di sottoscrizione, può essere rappresentata in diverse forme, quali ad esempio:
 - scambi di corrispondenza;
 - ordini;sempre antecedenti alla consegna dei prodotti.

Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti anche:

- **riportando la seguente dicitura:**
"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"
- **nei seguenti documenti:**
 - documenti di trasporto o di consegna;
 - fatture;

che devono inoltre contenere gli elementi essenziali che vengono rappresentati nel paragrafo successivo.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA "FORMA SCRITTA":

Con riferimento alla "forma scritta":

- è previsto **un contenuto minimo obbligatorio** la cui mancanza comporta **la nullità automatica della scrittura.**

CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO:

- *la durata;*
- *la quantità;*
- *le caratteristiche del prodotto venduto;*
- *il prezzo;*
- *le modalità di consegna;*
- *le modalità di pagamento.*

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ESEMPIO:

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

- la società _____ con sede in _____ via _____ C.F: e P.Iva _____ in persona del titolare/legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ N° _____, C.F. _____, denominato nel prosieguo del presente atto anche "parte venditrice",
e
- la società _____ con sede in _____ via _____ C.F: e P.Iva _____ in persona del titolare/legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ N° _____ C.F. _____, denominato nel prosieguo del presente atto anche "parte acquirente",

Premesso che

- a) la parte venditrice svolge l'attività di commercio di prodotti alimentari, quali _____;
- b) la parte acquirente _____ svolge attività di _____ e a tal fine intende acquistare i prodotti alimentari dalla società _____;

Si stipula e conviene quanto segue

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
- 2) la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti alimentari:

Quantità	Qualità	Prezzo unitario	Totale
Totale			

Il tutto maggiorato delle imposte di legge

- 3) la merce dovrà essere **consegnata** / ritirata con le seguenti modalità: _____
- 4) il presente contratto avrà **una durata di** _____ con inizio il _____ per terminare il _____;
- 5) il **pagamento del prezzo** delle forniture di cui al precedente punto 2) della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di **trenta giorni dalla data della fattura** a mezzo di:
 - a) bonifico bancario, dai effettuarsi alle seguenti coordinate: _____;
 - b) _____;
- 6) Altre clausole:

- 7) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l'obbligo della registrazione del presente contratto;
- 8) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell'Art. 1321 e seguenti del Codice Civile e dell'Art. 62 del D.L. 1 del 2012.

_____, li _____.

Società venditrice

Società acquirente

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

FATTURA

SOCIETA' VENDITRICE

SPETT.LE
SOCIETA' ACQUIRENTE

Fattura n. _____ del _____

Quantità	Qualità	Prezzo unitario	Totale
Totale imponibile			
Iva _____ %			
Totale fattura			

- modalità di consegna _____;
- modalità di pagamento _____.

"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

DOCUMENTO DI TRASPORTO

SOCIETA' VENDITRICE

SPETT.LE
SOCIETA' ACQUIRENTE

Documento di trasporto n. _____ del _____

Quantità	Qualità	Prezzo unitario	Totale
Totale imponibile			

- modalità di consegna _____;
- modalità di pagamento _____.
-

"Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

a) **per le merci deteriorabili** entro il termine legale di **30 giorni**.

Prodotti alimentari "deteriorabili": sono considerati tali:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino alternativamente le seguenti caratteristiche fisicochimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
 - oppure aW superiore a 0,91
 - oppure pH uguale o superiore a 4,5
- tutti i tipi di latte.

b) **per tutte le altre merci** entro il termine di **60 giorni**.

DECORRENZA DEL TERMINE: in entrambi i casi:

- il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
- in caso di incertezza circa la data di ricevimento della fattura, la stessa si considera ricevuta nella **data di consegna di prodotti**.

INTERESSI MORATORI:

Solo nel caso in cui il creditore:

- ha adempiuto agli obblighi contrattuali di legge;
- non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto ed il ritardo è imputabile al debitore la normativa prevede il pagamento di "interessi" a favore del venditore.

DECORRENZA

Gli **interessi, dovuti** per il mancato pagamento alla naturale scadenza:

- decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (data di ricevimento della fattura);

La data di ricevimento della fattura *sarà validamente certificata* solo nel caso di:

- consegna della fattura a mano	- impiego del sistema EDI
- invio a mezzo di raccomandata A.R.	- altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
- posta elettronica certificata (cd. "PEC")	

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assumerà che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti;

- devono essere calcolati utilizzando:
 - il tasso degli interessi legali di mora (ex Dlgs 231/02);oppure
 - il tasso degli interessi concordato tra imprese;ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Interessi di mora (Dlgs 231/2002): vanno applicati i seguenti tassi:

- per il primo semestre dell'anno: quello in vigore al 1° gennaio;

- per il secondo semestre dell'anno: quello in vigore il 1° luglio.

PERIODO		B.C.E.	TASSO COMMERCIALE	
DAL	AL	TASSO %	PRODOTTI DETERIORABILI	ALTRI PRODOTTI
01.01.2009	30.06.2009	2,5	11,5	9,5
01.07.2009	31.12.2009	1	10	8
01.01.2010	30.06.2010	1	10	8
01.07.2010	31.12.2010	1	10	8
01.01.2011	30.06.2011	1	10	8
01.07.2011	31.12.2011	1,25	10,25	8,25
01.01.2012	30.06.2012	1	10	8
01.07.2012	31.12.2012	1	10	8

CONDOTTE SLEALI:

Il comma 2 del citato art. 62 individua le seguenti 5 condotte sleali (vietate):

- imposizione (diretta o indiretta) di **condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**, nonché **condizioni extracontrattuali e retroattive**;
- applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;
- subordinazione** della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- adozione di **ogni ulteriore** condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Nota: le disposizioni sulla condotte sleali (che hanno la funzione di evitare "qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose") individuano le stesse facendo particolare riferimento a quelle condizioni che:

- prevedono **servizi e/o prestazioni** accessorie "senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto";
- **escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento** delle spese di recupero crediti;
- **determinano prezzi "sotto costo"** alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
- **impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, "un termine minimo prima di poter emettere la fattura"**.

Viene precisato che **è fatto salvo** "il caso di consegna dei prodotti in **più quote nello stesso mese**, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo **successivamente all'ultima consegna del mese**".

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

SANZIONI:

Le violazioni alle disposizioni esaminate saranno sanzionate come segue:

VIOLAZIONE	SANZIONI	
	minima	massima
Mancata indicazione dei dati obbligatori (nei contratti, documenti o comunicaz.)	€. 516	€. 20.000
Mancato rispetto dei divieti e svolgimento di attività commerciali sleali	€. 516	€. 3.000
Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore	€. 500	€. 500.000

L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

ENTRATA IN VIGORE:


Le disposizioni entrano in vigore a decorrere **dal prossimo 24 ottobre 2012.**

Pertanto, a decorrere da tale data, tutti i contratti che:

a) hanno ad oggetto **la cessione dei prodotti agricoli e alimentari;**

b) ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale;

dovranno essere stipulati **obbligatoriamente in forma scritta.**



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La norma introduce una disposizione transitoria ai fini dell'introduzione degli obblighi di legge.

NUOVI CONTRATTI

La normativa si applicherà a **tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.**

CONTRATTI IN CORSO

I contratti in corso alla data del 24 ottobre 2012, con riferimento ai requisiti essenziali (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento), **dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.**

Le disposizioni inerenti ai:

- divieti e alle pratiche commerciali sleali;
- termini di pagamento;
- interessi moratori;

si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - 1 -

Capitolo 1: Animali vivi;

Capitolo 2: Carni e frattaglie commestibili;

Capitolo 3: Pesci, crostacei e molluschi;

Capitolo 4: Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale;

Capitolo 5:

05.04: Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci;

05.15: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana;

Capitolo 6: Piante vive e prodotti della floricoltura;

Capitolo 7: Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci;

Capitolo 8: Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni;

Capitolo 9: Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03);

Capitolo 10: Cereali;

Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina;

Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi;

Capitolo 13: ex 13.03: Pectina;

Capitolo 15:

15.01: Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso;

15.02: Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»;

15.03: Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati;

15.04: Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati;

15.07: Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati;

15.12: Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati IT 30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 83/331;

15.13: Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;

15.17: Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali;

Capitolo 16: Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi;

Capitolo 17:

17.01: Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido;

17.02: Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati;

17.03: Melassi, anche decolorati;

17.05: Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione;

Capitolo 18:

18.01: Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto;

18.02: Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao;

Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante;

Capitolo 22:

22.04: Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole;

22.05: Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle);

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

22.07: Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate ex 22.08 ex 22.09 Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande;

22.10: Aceti commestibili e loro succedanei commestibili;

Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali;

Capitolo 24:

24.01: Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;

Capitolo 45:

45.01: Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato IT C 83/332 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.3.2010;

Capitolo 54:

54.01: Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati);

Capitolo 57:

57.01: Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

ELENCO DEGLI "ALIMENTI"

ART. 2 DEL REG. CE N. 178/2002

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.


Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.

Merkaba Consulting S.r.l.



MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603